

Gli appuntamenti relativi alla tracciabilità. Via all'operatività per rifiuti urbani pericolosi


Giugno di fuoco per il Sistri

Il 30 scade il contributo 2014 e il sistema sarà esteso

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Pagamento entro il 30 giugno 2014 del contributo annuale Sistri ed allargamento, entro la stessa data, dell'operatività del nuovo sistema di tracciamento telematico ai gestori di rifiuti urbani pericolosi operanti sull'intero territorio nazionale. Questi i prossimi appuntamenti dettati rispettivamente, dal Dm Ambiente 24 aprile 2014 e dal dl 101/2013, gli ultimi provvedimenti sul controllo (dematerializzato) dei rifiuti che compongono la variegata disciplina in materia, guidata a monte dal dlgs 152/2006 (cd. «Codice ambientale») e relativo dm 52/2011 (c.d. «Testo unico Sistri»).

Pagamento contributo 2014. In deroga all'ordinaria scadenza per il pagamento del contributo, fissata nel 30 aprile di ogni anno dal citato dm 52/2011, il termine finale per pagare il contributo relativo al 2014 è, infatti, stato spostato, dal nuovo dm Ambiente 24 aprile 2014, in avanti di due mesi, portandolo al prossimo 30 giugno. Effettuato il pagamento (secondo le modalità previste dal Testo unico, ossia mediante versamento su conto corrente postale o bancario riferiti al Minambiente) gli operatori dovranno darne comunicazione al Sistema mediante l'area «gestione aziende» disponibile sul portale Sistri. Occorre tuttavia ricordare che, in base all'attuale regime transitorio sancito dal citato dl 101/2013 (e successive sostanziali modificazioni), le sanzioni rela-



tive al Sistri (tra cui quelle previste dall'articolo 260-bis del dlgs 152/2006 per l'omesso pagamento del contributo nei termini previsti) non si applicano fino al 31 dicembre 2014. Questo non significa, però, che l'eventuale inadempimento dell'obbligo contributivo resterà impunito: come chiarito dallo stesso Minambiente con circolare 31 ottobre 2013 (sebbene in riferimento al precedente regime transitorio, in scadenza lo scorso agosto 2014, poi spostato al 31 dicembre 2014 dalla successiva legge 15/2014 di conversione del dl 150/2013) le violazioni alla disciplina Sistri poste in essere una volta decorso il periodo di moratoria saranno infatti perseguite con le relative sanzioni. Dunque, l'omesso pagamento del contributo Sistri (relativo a tutte le annualità per le quali è dovuto) posto in essere (o meglio, risultante essere persistente) dalla data del 1° gennaio 2015 in poi comporterà come conseguenza (ex citato articolo 260-bis, dlgs 152/2006) l'applicazione

di sanzioni amministrative fino (per i rifiuti pericolosi) a 93mila euro, unitamente alla sospensione immediata del servizio informatico fornito dal sistema. Per quanto riguarda, invece, il novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo 2014, il quadro appare essere quello designato dal combinato disposto degli articoli 7, dm 52/2011 e 4, dm 24 aprile 2014.

Nel tenore di quest'ultimo decreto, che (lo ricordiamo) ha reso facoltativo il tracciamento telematico per alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi, sono obbligati al versamento i soggetti «tenuti ad aderire al Sistri», locuzione (verosimilmente) in tale contesto utilizzata per indicare l'esenzione dall'onere per le altre accennate aziende (in particolare: quelle sotto i 10 dipendenti e quelle agricole che agiscono in circuiti di raccolta organizzati di rifiuti, purché oltre alla produzione iniziale di rifiuti pericolosi non effettuino anche lo stoccaggio), inizialmente iscritte in quanto obbligate, ma dal

30 aprile 2014 (data di pubblicazione del nuovo dm) non più tenute a esserlo. Al netto delle citate deroghe, i soggetti obbligati al pagamento del contributo perché tenuti ad aderire al Sistri coincidono con: enti/imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; enti/imprese di raccolta/trasporto a titolo professionale, trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione rifiuti speciali pericolosi; operatori del trasporto intermodale affidatari di rifiuti speciali pericolosi; nuovi produttori di rifiuti pericolosi; comuni e imprese di trasporto rifiuti urbani della Regione Campania. Ai soggetti che invece, pur non essendo obbligati, hanno aderito fin dall'inizio a titolo facoltativo al Sistri appare invece applicabile la disposizione del citato dm 52/2011, a mente del cui articolo 7, comma 1 «La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Sistri, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale».

Allargamento tracciamento rifiuti urbani (pericolosi). L'altro appuntamento a ridosso del corrente mese è quello dettato dal citato dl 101/2013, in base al quale proprio dal 30 giugno 2014 dovrebbe partire, seppur a titolo sperimentale, la fase di applicazione del Sistri ai gestori di rifiuti urbani pericolosi operanti sull'intero territorio nazionale (dunque, a soggetti diversi da quelli che operano nella Regione Campania individuati dal dl 101/2013, per i quali il trac-

ciamento è già operativo in relazione anche ai non pericolosi).

Ma il condizionale è d'obbligo, poiché l'avvio di tale operatività è subordinata, sempre nel tenore del citato dl 101/2013, all'adozione di un apposito decreto ministeriale.

La sperimentazione, quando partirà, dovrà interessare (secondo lo stesso dl 101/2013) Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale (compresi i vettori esteri che ne effettuano movimentazione sul territorio nazionale o da questo verso destinazioni transfrontaliere) e quelle che provvedono a trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione degli stessi rifiuti, (ma solo) a partire dal momento in cui essi rifiuti sono conferiti in centri di raccolta, stazioni ecologiche comunali, altre aree di raggruppamento o stoccaggio.

Sulla portata di tale sperimentazione è utile ricordare quanto già chiarito dal Minambiente, il quale con la citata circolare del 31 ottobre 2013 ha da un lato rimarcato come i relativi effetti non riguarderanno i produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani (e neanche le eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti al momento sopra citato) e dall'altro ha sottolineato come sia la disciplina degli adempimenti che quella delle sanzioni per i (nuovi) soggetti interessati dovranno essere dettate da apposite e diverse norme.